

ATTO N. 1368

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1163 del 11.9.2002)

*“Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti a scopo medico”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 23.9.2002*

Trasmesso alla III- I Commissione Consiliare Permanente il 24.9.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: NORME PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI
SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI SCOPO MEDICO.
DISEGNO DI LEGGE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11/09/2002 n. 1163.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : RUFINI MARCO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "“Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico”.



RELAZIONE

Con l’entrata in vigore dei D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 e del D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 sono state apportate importanti modifiche e integrazioni al D. Lgs. 230/95 «Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti» (nel seguito il D. Lgs. 230/95 come modificato e integrato dai due sopra citati decreti legislativi verrà chiamato solo D. Lgs. 230/95). In particolare sono state emanate le disposizioni contenute nell’allegato IX, le quali, ai sensi dell’articolo 152-bis punto 4, valgono fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 27 e anche ai fini del comma 2 dell’articolo 29 del citato D.Lgs. 230/95. Tali disposizioni determinano le condizioni per la classificazione in categoria A e B

dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, le condizioni per l'esenzione dal Nulla Osta e le modalità per il rilascio la modifica e la revoca del Nulla Osta stesso.



Poiché è stata definita la ripartizione di competenze a livello statale e regionale riguardo al rilascio del Nulla Osta, è diventata applicabile la disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 230/95 che prevede che le Regioni con propria legge:

- definiscano le autorità competenti al rilascio del Nulla Osta all'impiego di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico;
- definiscano le modalità per il rilascio medesimo;
- individuino o costituiscano gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto Nulla Osta.



Inoltre, l'art. 146 commi 2,3 e 3-bis del D. Lgs. 230/95, detta disposizioni anche in merito alla conversione, convalida, rinnovo e

revoca dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati (quali, ad esempio, quelli ex art. 96 del D.P.R. 185/64 che poneva in capo al Medico Provinciale, sentita la Commissione Provinciale di cui all'art.89 del D.P.R. 185/64, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di istituti, gabinetti medici, reparti e ambulatori in genere in cui si impiegavano, anche saltuariamente: a) a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; b) a scopo diagnostico, sostanze radioattive naturali o artificiali).

Il presente progetto di legge regionale in materia intende dare attuazione ai disposti normativi specificati.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente al rilascio del Nulla Osta, si deve tener conto che fino ad oggi il rilascio del Nulla Osta in



questione è stato di competenza regionale (D.P.G.R.) su parere del Consiglio Tecnico Regionale per la Sanità istituito con L.R. 72/80 e successive modificazioni ed integrazioni (che ha assorbito le competenze in materia, della Commissione Provinciale di cui all'articolo 89 del DPR 185/64).

Nelle more della emanazione della presente legge, l'autorità competente al rilascio del Nulla Osta di cui sopra è stata individuata nel Dirigente del Servizio V°, Prevenzione e Sanità Pubblica, della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali (DGR 1045/01: "Modalità provvisorie per il rilascio del Nulla Osta all'impiego di categoria B di sorgenti ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico").

Alla luce di ciò si ritiene di confermare tale procedura e che cioè, il rilascio del Nulla Osta all'impiego di categoria B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, sia effettuato dal Servizio



della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali cui sono attribuite le relative funzioni, sentito il parere dell'apposita "Commissione per la Radioprotezione" istituita, all'uopo, con la presente legge.

Per tutte le altre attività non comportanti esposizione a scopo medico, che si configurano come impiego di categoria B, il Nulla Osta preventivo è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici (art. 29 comma 2 secondo periodo D.Lgs. 230/95).

In tale senso, come fino ad oggi è stata prassi consolidata, il Prefetto si è avvalso, tramite la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Servizio V, del parere del sopra citato Consiglio Tecnico Regionale per la Sanità. Dall'entrata in vigore della presente legge, il parere di cui sopra, ove richiesto, sarà espresso dalla istituenda Commissione per la Radioprotezione.



In tali casi, il parere di cui trattasi, ivi comprese le eventuali prescrizioni dettate, sarà trasmesso alla Prefettura richiedente a cura dell'Autorità competente individuata dalla presente legge.

L' autorità competente al rilascio del Nulla Osta preventivo, le modalità e le procedure da seguire e l'organismo tecnico da consultare per il rilascio medesimo individuati dalla presente Legge regionale saranno validi non solo per le nuove attività da autorizzare, ma anche per attività già in atto i cui provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 230/95, devono essere convalidati, convertiti, rinnovati, modificati o revocati.

Il progetto di legge regionale, impostato secondo le scelte appena illustrate, è composto da 10 articoli. L'articolo 1 (Oggetto) concerne le finalità ed il campo d'applicazione e richiama la legislazione nazionale da cui discende la presente legge (art. 27, art, 29, comma 2 e art. 146 commi 2, 3 e 3 bis del D.Lgs. 230/95).



L'articolo 2 (Nulla Osta – Domanda e autorità competente) stabilisce che la domanda di Nulla Osta va presentata alla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e che l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti previsti dalla presente legge è individuata nel Servizio delle Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali.

L'articolo 3 (Commissione per la radioprotezione) individua la commissione per la radioprotezione (prevista dall'art 29 comma 2 del D.Lgs. 230/95) costituita presso la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, definendone la composizione e i criteri di funzionamento (art. 29 del D.Lgs. 230/95). Tale commissione rappresenta l'organismo tecnico che fornisce il parere consultivo sulle istanze di Nulla Osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B per le pratiche comportanti esposizione medica. La stessa commissione fornirà parere tecnico sulle istanze per il rilascio del Nulla Osta di categoria B di competenza prefettizia su eventuale



richiesta del Prefetto (art 29 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 230/95) e assicurerà il supporto tecnico all'Autorità competente per il rilascio dei nulla osta di categoria A sottoposti a parere regionale (art 28 comma 1 del D.Lgs. 230/95).

L'articolo 4 (Procedimento) stabilisce tempi e modalità di rilascio del Nulla Osta. Stabilisce, inoltre, le autorità locali cui inviare copia dei provvedimenti autorizzativi emanati.

L'articolo 5 (Prescrizioni) indica le specifiche prescrizioni tecniche inserite nel Nulla Osta. Tale articolo è stato formulato in analogia con le corrispondenti disposizioni in vigore per il rilascio di Nulla Osta prefettizio (punto 5.3, allegato IX del D.Lgs. 230/95), per il quale la stessa Commissione può fornire parere. Le prescrizioni relative alle fasi di costruzione, di prova di esercizio e alla disattivazione degli impianti sono anche previste dagli art. 27, comma 7, e 29, comma 3, del D.Lgs. 230/95.


L'articolo 6 (Aggiornamento, variazioni, modifiche) obbliga il



titolare del nulla osta ad aggiornare la documentazione originariamente prodotta ogni 7 anni e indica i casi in cui il Nulla Osta è oggetto di variazione e le relative procedure. Anche questo articolo è stato formulato in analogia con le corrispondenti disposizioni in vigore per il rilascio di Nulla Osta prefettizio (punti 5.4, 5.6 e 5.7 allegato IX del D.Lgs. 230/95).

L'articolo 7 (Cessazione, revoca, sospensione) indica l'iter da seguire in caso di cessazione della pratica oggetto di Nulla Osta e la procedura per i casi di sospensione o revoca del Nulla Osta. In questo caso la procedura prevista per la revoca del Nulla Osta prefettizio, a seguito di intendimento di cessazione della pratica, (punti 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 allegato IX del D.Lgs. 230/95) è stata ritenuta ridondante per le pratiche oggetto della presente legge e, quindi, semplificata nelle disposizioni di cui all'art. 7.

L'articolo 8 (Vigilanza e sanzioni) stabilisce il regime sanzionatorio e attribuisce all'ARPA le funzioni di vigilanza per quanto attiene gli



aspetti ambientali (Legge regionale 6 marzo 1998 n.9, BUR del 12.3.98, art.2 comma 1 lettera l riguardante la radioattività ambientale).

L'articolo 9 (Norme finali e transitorie) Stabilisce l'adozione da parte della giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un regolamento relativo agli specifici contenuti della domanda di Nulla Osta.

Stabilisce, inoltre, che in attesa dell'emanazione del regolamento, la domanda di Nulla Osta e di conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati, debba contenere quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n.1045 del 6.9.01:

"Modalità provvisorie per il rilascio del Nulla Osta all'impiego di categoria B di sorgenti ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico".

L'articolo 10 (Norma finanziaria) stabilisce che al finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 comma 6 del presente disegno di legge, si fa fronte con le risorse previste



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nell'unità previsionale di base

12.1.003.



Disegno di legge: "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico".



Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge dà attuazione all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" (di seguito d.lgs. 230/1995).

Art. 2.

(Nulla osta - Domanda e autorità competente)

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. L'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è il Servizio della Direzione regionale Sanità e servizi sociali cui sono attribuite le relative funzioni.

3. La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali della Regione Umbria e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si



intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all'esercizio della pratica.

4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995.

5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.

Art. 3.

*(Commissione per la
radioprotezione)*

1. E' istituita, presso la Direzione regionale Sanità e servizi sociali, la Commissione per la radioprotezione (di seguito "Commissione"), organismo tecnico consultivo ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 del d.lgs. 230/1995, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;



b) assicurare il supporto tecnico all'Autorità competente ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/1995;

c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 230/1995.

2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio competente della Direzione Sanità, o da suo delegato, ed è composta da:

a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187, articolo 2, comma 1, lettera i);

b) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, almeno di secondo grado;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.



3. La Commissione è integrata da un rappresentante della prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui al d.lgs 230/1995, all'articolo 29, comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2, e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.

5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La Direzione regionale Sanità e servizi sociali assicura il supporto organizzativo alla Commissione.

6. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4.

(Procedimento)

1. L'Autorità competente provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, sentita la Commissione, entro novanta giorni dal



ricevimento della istanza e comunica immediatamente all'interessato l'esito del procedimento. Copia dei provvedimenti viene inviata all'Azienda USL competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ispettorato provinciale del lavoro, all'ARPA e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).



2. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Autorità competente. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 1 e al presente comma sono interrotti per una sola volta e ricominciano a decorrere dall'inizio, a partire dalla data di ricevimento dei documenti e/o degli elementi conoscitivi richiesti.

3. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, il parere della Commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta e immediatamente comunicato al Prefetto, ferma restando la possibilità di interruzione del termine di cui al comma 2.

Art. 5.

(Prescrizioni)

1. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) Se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti,



compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;

b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;

d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente.



Art. 6.

(Aggiornamento, variazioni, modifiche)

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità competente, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del d.lgs 230/1995, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità competente. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità competente non abbia



comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

3. Il nulla osta può essere modificato dall'Autorità competente nei seguenti casi:

a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;

b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche.

c) Su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.

Art. 7.

(Cessazione, revoca, sospensione)

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all'Autorità competente e, in copia, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall'esperto qualificato, di cui all'articolo 77 del d.lgs. 230/1995, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata e, ove previsto, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta, inerenti la disattivazione della pratica.

3. L'Autorità competente provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della



comunicazione, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.



4. L'Autorità competente procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall'articolo 35 del d.lgs 230/1995.

Art. 8.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all'art. 59 comma 2 del d. lgs 230/95 nonché dall'ARPA, quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all'Autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 7.

2. Per le violazioni agli obblighi di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7, commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs 230/1995.

Art. 9.

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione.

2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 valgono le prescrizioni contenute nell'atto della Giunta regionale n. 1045 del 6/9/2001 "Modalità provvisorie per il rilascio del nulla osta all'impiego di categorie B di sorgenti ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico".


3. L'Autorità competente provvede, con le medesime procedure previste dalla presente legge per il rilascio del nulla osta in ordine alle richieste di conversione e convalida delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2 dell'art.146 del d. lgs 230/95, inoltrate entro il 31 dicembre 2002.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri previsto di cui all'art. 3, comma 6 della presente legge, si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 12.1.003 denominata "Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale" del Bilancio pluriennale 2002/2004.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 13685

Perugia 04 settembre 2002

Al Direttore alla Sanità e servizi
sociali

Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: DDL "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, trasmesso con Sua nota prot. n. 8412/III del 9 luglio 2002, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 2 settembre u.s., ha espresso parere favorevole sul testo che si allega in copia, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione, G. Tanzilli e F. Mancini.

Cordiali saluti.

12 SET. 2002
Perugia, li _____
Per il Presidente
all'Origine
IL DIRIGENTE

Il Presidente
Avv. *Marco Rufini*